

Insegnanti di religione

La Segreteria Generale, con lettera n. 801/78 del 13 settembre 1978, ha inviato a tutti i membri della C.E.I. copia della seguente Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, contenente chiarimenti e norme riguardanti le nomine degli Insegnanti di religione e l'orario di servizio.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto

CIRCOLARE N. 217
PROT. N. 6526/112/PD

Roma, 11 settembre 1978

AI PROVVEDITORATI AGLI STUDI - LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER
LE SCUOLE DI LINGUA TEDESCA - BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER
LE SCUOLE DELLE LOCALITÀ LADINE - BOLZANO

e p.c. AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - AOSTA

ALL'ASSESSORE DELLA P.I. DELLA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

OGGETTO: Insegnanti di religione.

In riferimento a quesiti pervenuti, si comunica, a conferma di quanto stabilito dalla C.M. n. 127 del 14.5.1975, che gli insegnanti di religione, una volta nominati ed assunto servizio, sono automaticamente confermati nell'incarico negli anni successivi, in base alla disponibilità delle ore di insegnamento, sino a quando non intervenga, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, una nuova intesa tra l'Ordinario Diocesano ed il Preside.

In considerazione delle particolari esigenze di ordine pedagogico e didattico connesse al fatto che l'insegnamento della religione viene di norma impartito in ciascuna classe per un'ora settimanale, si comunica altresì che le ore di insegnamento di religione disponibili nelle singole scuole possono essere assegnate, d'intesa con l'Ordinario Diocesano, ad uno o più docenti, avendo cura peraltro di affidare a ciascuno di essi, ove possibile, fino a 9 ore settimanali, nel rispetto dell'unità organica dei corsi.

Resta fermo che, a norma delle disposizioni vigenti, l'anzidetto limite di ore può essere superato, d'intesa con l'Ordinario Diocesano, fino ad un massimo di 18 ore settimanali.

Si precisa, pertanto, che quando in una scuola si rendano disponibili ore di insegnamento di religione, esse possono essere assegnate ad un nuovo incaricato, a condizione che gli altri docenti di religione della medesima scuola abbiano almeno 9 ore settimanali d'insegnamento e sempre che sia rispettata l'unità organica dei corsi.

Il Ministro
M. PEDINI

* * *

Per opportuna documentazione, si riportano anche le disposizioni di legge e gli orientamenti amministrativi di carattere applicativo che costituiscono i precedenti più significativi per lo stato giuridico degli incaricati di religione, nonché un commento della circolare di cui sopra a cura dell'Ufficio Catechistico Nazionale.

- Legge n. 824 del 5.6.1930
- Sentenza del Consiglio di Stato del 4.3.1958
- C.M. n. 345 dell'8.8.1959
- Legge n. 831 del 28.7.1961 (art. 7 e 8), e insieme la:
- C.M. n. 132 del 3.4.1962
- Telegramma del Ministro del Tesoro 13.11.1964 al Ministero della Pubblica Istruzione
- C.M. n. 301 del 30.11.1974 (Elettorato attivo e passivo)
- C.M. n. 127 del 14.5.1975
- Ordinanza Min. del 5.10.1976 (Elettorato attivo e passivo)

* * *

In data 11.9.1978 il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato la circolare n. 217 che contiene chiarimenti e norme applicative riguardanti le nomine degli Insegnanti di religione e l'orario di servizio.

Le istruzioni ministeriali si comprendono in tutta la loro portata nel contesto di tutte le disposizioni di legge che regolano specificamente l'insegnamento della religione e, più in generale, la scuola fino alla recente Legge n. 463 del 9.8.1978 (G.U. n. 232 del 21.8.1978).

Premesse

La citata Legge n. 463 (« Modifiche alle norme sul conferimento degli incarichi... ») è frutto della discussione e di complesse elaborazioni del disegno di Legge n. 1888 (cosiddetto « sul precariato »). Durante la elaborazione del disegno di Legge si è cercato, attraverso iniziative molteplici e in vari modi, di ottenere miglioramenti giuridici anche per gli insegnanti di religione, nel rispetto sia della originalità della disciplina sia della professionalità e della funzione docente dell'incaricato.

Di fatto il legislatore, lungo l'iter parlamentare, ha inteso risolvere il problema del « precariato » in radice, eliminando la figura dell'incaricato a tempo indeterminato e dettando disposizioni definitive circa l'ammissione nei ruoli.

Poiché negli ultimi anni l'Insegnante di religione era per vari aspetti equiparato di fatto agli incaricati a tempo indeterminato, si è creata da molte parti una situazione di incertezza circa il suo stato giuridico e circa la prassi da seguire nelle intese e nelle nomine degli insegnanti di religione.

Altri problemi del resto si segnalavano da più parti, a causa della precisa determinazione di alcuni Capi di Istituto o Provveditori che inopinatamente pretendevano applicare una norma di legge (n. 951 del 22.12.1977 art. 6), raggruppando le ore di insegnamento di religione fino a 18 ore settimanali.

Di fronte a queste difficoltà si è voluto sollecitare dal competente Ministero gli opportuni chiarimenti, per ribadire con la massima chiarezza la prassi vigente, a tutto vantaggio di un più regolare avvio e andamento dell'anno scolastico.

I contenuti della C.M. n. 217 dell'11.9.1978

La nuova Circolare non muta lo stato giuridico dell'insegnante di religione, che ha fondamento sulla Legge n. 824/1930 e sulle disposizioni successive.

Semmai la nuova Circolare detta istruzioni che contribuiscono ad arricchire, per taluni aspetti della speciale configurazione giuridica dell'insegnante di religione, la interpretazione delle leggi vigenti, e inol-

tre esplicita la particolare considerazione dovuta alla peculiarità pedagogica e didattica della disciplina insegnata.

Primo comma

La C.M. n. 217 conferma quanto nella sostanza era stabilito dalla C.M. n. 127/1975 e ne riafferma la validità anche dopo la recente Legge n. 463: se non ha più senso una « equiparazione » formale degli insegnanti di religione ad incarichi a tempo indeterminato, di fatto non è necessaria una nomina anno per anno degli incarichi di religione, fino a quando non intervenga una nuova intesa tra Preside e Ordinario diocesano.

In particolare la C.M. n. 217 conferma la distinzione già acquisita chiaramente nella C.M. n. 127, tra « intesa » e « idoneità »:

— *L'idoneità* esprime l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano al docente di religione (sia sacerdote o religioso, sia laico); ha valore giuridico di abilitazione all'insegnamento e può essere revocata a giudizio insindacabile dell'Ordinario.

Il ritiro dell'attestato di idoneità può essere fatto in qualsiasi momento dell'anno e provoca automaticamente il ritiro dell'intesa e la cessazione dal servizio (L. 824/1930, art. 6; cfr. C.M. 127/1975).

E' bene, in linea di massima, che il certificato d'idoneità dichiari i titoli (statali o ecclesiastici) che contribuiscono a qualificare il docente.

— *L'intesa* riguarda invece la sede e l'orario d'insegnamento che sono stabiliti d'accordo tra il Capo d'Istituto e l'Ordinario diocesano prima dell'anno scolastico (a norma della L. 824/1930, art. 5 e C.M. n. 127/1975).

Essa continua a produrre i suoi effetti anche negli anni successivi fino a che non si pervenga ad una nuova intesa. Nuove intese sono pertanto necessarie ogni qualvolta si debba operare trasferimenti, riduzione o aumento di ore settimanali d'insegnamento e, ovviamente, nel caso della nomina di nuovi candidati.

— Quando la nuova intesa implica il trasferimento di sede è necessario che la si accompagni con l'attestato di idoneità del docente.

— La C.M. 217 (come già la C.M. 127/1975) riconosce all'Ordinario diocesano il diritto di intervenire tanto per quanto riguarda l'idoneità, quanto per ciò che riguarda l'intesa.

— La prassi inerente le nomine degli insegnanti di religione domanda, da parte ecclesiastica, il rispetto di una disciplina che fa capo in definitiva all'Ordinario diocesano e alla sua responsabilità.

Secondo e Terzo comma

La Circolare riconosce in termini espliciti una particolare considerazione per le esigenze di ordine pedagogico e didattico connesse con

la funzione docente dell'incaricato di religione (numero degli alunni, orario di insegnamento e corrispettivo proporzionale impegno in altri servizi, partecipazione agli organi collegiali, rapporti con le famiglie, ecc.).

Pertanto la C.M. 217:

— ribadisce le interpretazioni e la prassi più volte esplicitamente affermate dai competenti organismi ministeriali in riferimento al frazionamento dell'orario di cattedra degli insegnanti di religione;

— conferma che gli insegnanti di religione possono essere nominati per meno di 18 ore settimanali;

— precisa che si deve tendere ad affidare « *ove possibile* », fino ad almeno 9 ore settimanali, sempre nel rispetto dell'unità organica dei corsi;

— assume e fa proprio in tal senso l'orientamento più volte manifestato dalla C.E.I. e dall'Ufficio Catechistico Nazionale, che si debba cioè evitare il frazionamento eccessivo degli orari di cattedra e che si debba tener presente un livello medio di impegno orario di 9 ore settimanali (cfr. Atti XII Assemblea Generale C.E.I., 1975, pag. 78; e lettera UCN n. 94/78, del 23.6.1978);

— precisa che resta sempre possibile, a norma delle disposizioni vigenti, affidare un numero maggiore di ore, purché d'intesa sempre con l'Ordinario diocesano e fino al limite massimo delle 18 ore settimanali;

— afferma sostanzialmente che il frazionamento al di sotto delle 9 ore settimanali è possibile o quando sia imposto dalla scarsa popolazione scolastica o quando sia comunque richiesto dal rispetto dovuto all'unità organica dei corsi.

Quarto comma

La C.M. n. 217 aggiunge una ulteriore precisazione, che è diretta conseguenza di quanto già affermato ed è evidentemente intesa ad evitare ulteriori equivoci d'interpretazione.

In pratica se in una scuola, ad esempio, sono disponibili non più di 9 ore di insegnamento, si abbia cura di affidarle ad un solo incaricato di religione (a meno di non soprassedere, per quest'anno, se la nomina è già operante).

Alcune considerazioni

Pur riservandoci di tornare sul discorso con maggiore ampiezza, ci sembra importante fin d'ora annotare alcuni aspetti rilevanti a proposito della figura dell'insegnante di religione.

In primo luogo si arricchisce ulteriormente il profilo giuridico e professionale dell'insegnante di religione, riconoscendo a lui in termini espliciti diritti e doveri che già la legge e la prassi vigenti gli attribuivano. La Circolare ministeriale, in altre parole, rappresenta un passo, non privo di significato, verso un eventuale « inquadramento speciale », che dovrebbe rappresentare la configurazione ottimale dell'incaricato di religione, ma che potrà trovar compimento solo in sede propria e legislativa. Studi in proposito sono già stati fatti dall'Ufficio Catechistico Nazionale perché si possa pervenire, nella parità di diritti e doveri con gli altri docenti, ad un inquadramento che riconosca la specificità del ruolo pedagogico e didattico dell'insegnante di religione.

La problematica che riguarda l'insegnamento della religione è ovviamente assai più ampia ed è riflesso, in certa misura, anche del disagio generale che tuttora attraversa la scuola italiana. Occorre, in tale contesto, competenza nel conoscere le disposizioni di legge che informano e ispirano il funzionamento della scuola, disponibilità a collaborare con il corpo docente e il Capo d'Istituto, competenza culturale e professionale specifica.

Resta sempre attuale, ovviamente, il problema del reclutamento, della qualificazione e dell'aggiornamento degli insegnanti di religione, come pure il problema di una disponibilità effettiva e di una relativa stabilità in una stessa scuola, evitando trasferimenti e sostituzioni troppo dannosi sul piano educativo e pastorale.

Una particolare attenzione sembra doverosa per gli insegnanti laici, i quali avvertono spesso in modo più sofferto la mancanza di una legislazione che riconosca stabilità, progressione economica e adeguate assicurazioni sociali degli insegnanti di religione.

E' prevedibile che, dato il tempo avanzato e le nomine sicuramente già in corso, insorga qualche difficoltà.

Si suggerisce di affrontare i problemi emergenti cercando in sede locale l'intesa su piattaforme che da un lato non turbino il regolare inizio delle lezioni, e d'altro lato assicurino alla scuola i docenti che hanno maggiori doti umane e professionali e migliore qualificazione.

A completamento di queste rapide note, non è fuori luogo rimandare alle proposte e indicazioni che si offrivano nell'autunno del 1975, dopo la C.M. 127 (cfr. orientamenti e moduli « fac-simile » in Notiziario UCN, IV, n. 4, 21.7.1975 pag. 110 e seguenti).